

	ALLEGATO C) al N. 241.746 di Rep. N. 98.652 di Racc.	
	STATUTO	
	ART. 1	
	(Denominazione e sede)	
	È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.	
	Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del	
	Terzo Settore denominato	
	"AMISTAD LA SOLIDARIETA' NON HA COLORE APS",	
	che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Asso-	
	ciazione, apartitica e aconfessionale.	
	L'Associazione ha sede legale in via Ognissanti n. 4,	
	nel comune di Bassano del Grappa (VI).	
	Il trasferimento della sede legale non comporta modi-	
	fica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli	
	uffici competenti.	
	Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di	
	sezioni locali dell'associazione che opererà sempre	
	per il perseguimento degli scopi istitutivi.	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	ART. 2	
	(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o	
	dell'indicazione di "Associazione di Promozione Socia-	
	le")	
	1. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente	
	l'indicazione di "organizzazione di promozione so-	

	ciale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispon-	
	denza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita	
	sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'uti-	
	lizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i	
	terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli ar-	
	ticoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.	
	3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o	
	di futura iscrizione, emanati dall'autorità competen-	
	te, che determinano una variazione della denominazione	
	sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice	
	del Terzo settore, non comporta modifica statutaria,	
	salvo comunicazione agli uffici competenti.	
	ART. 3	
	(Statuto)	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della	
	legge regionale e dei principi generali dell'ordina-	
	mento giuridico.	
	L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecu-	
	zione dello statuto per la disciplina degli aspetti	
	organizzativi più particolari.	
	ART. 4	
	(Interpretazione dello statuto)	

	Lo statuto è valutato secondo le regole di interpreta-	
	zione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo	
	12 delle preleggi al Codice civile.	
	ART. 5	
	(Attività e Finalità)	
	L'Associazione esercita in via esclusiva o principale	
	una o più attività di interesse generale per il perse-	
	guimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Le attività che si propone di svolgere prevalentemente	
	in favore dei propri associati, dei loro familiari o	
	di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'atti-	
	vità di volontariato dei propri associati, ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, ar-	
	tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui all'articolo 5	
	del D.Lgs. 117/2017;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successi-	
	ve modificazioni, nonché le attività culturali di in-	
	teresse sociale con finalità educativa;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace	

	tra i popoli, di interventi finalizzati alla lotta	
	contro la fame nel mondo e alle cause che la determi-	
	nano;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	
	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svan-	
	taggiate o di attività di interesse generale a norma	
	dell'articolo 5 di cui al D.Lgs. 117/2017 secondo le	
	lettere i), d) ed u) dell'articolo 5 comma 1 del	
	D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.	
	Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante	
	la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente	
	che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, i-	
	niziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessio-	
	ne gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di de-	
	naro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggia-	
	te o delle attività sopra richiamate.	
	Le attività sono svolte come azioni volontarie e pos-	
	sono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o	
	servizi.	
	Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o	
	affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel	
	rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o	

	operazione contrattuale necessarie o utile alla rea-	
	lizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzio-	
	nali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività	
	di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il	
	pubblico in conformità alle disposizioni contenute	
	nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può eser-	
	citare attività diverse, strumentali e secondarie ri-	
	spetto alle attività di interesse generale, ai sensi e	
	nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.	
	La loro individuazione potrà essere operata su propo-	
	sta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea	
	soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività	
	diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il ca-	
	rattere secondario e strumentale delle stesse nei do-	
	cumenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi	
	statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Asso-	
	ciazione può stipulare convenzioni con il Comune e con	
	altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati	
	nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, colle-	
	garsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali rico-	
	nosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano	
	le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, as-	

	sumere tutte le iniziative e svolgere tutte le atti-	
	vità, ivi compresa la stipulazione di accordi di col-	
	laborazione con organizzazioni italiane ed estere, ov-	
	vero la promozione e/o la partecipazione in associa-	
	zioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o	
	private che siano giudicate necessarie o utili per il	
	conseguimento delle proprie finalità.	
	Le attività principali o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemen-	
	te tramite prestazioni personali, volontarie e gratui-	
	te dei propri aderenti.	
	L'attività degli aderenti non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	
	Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'As-	
	sociazione le spese vive effettivamente sostenute per	
	l'attività prestata, previa documentazione ed entro i	
	limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo	
	quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 6	
	(Ammissione ed esclusione)	
	Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e	
	giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da	
	spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per	
	realizzarle nei limiti e condizioni di legge.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni ca-	

	so, non può essere inferiore al numero minimo richie-	
	sto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione	
	il numero dovesse scendere al di sotto del minimo ri-	
	chiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comuni-	
	cazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed	
	integrare il numero entro un anno.	
	L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consi-	
	glio Direttivo su domanda dell'interessato. La delibe-	
	razione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è	
	annotata nel libro degli associati, con contemporaneo	
	versamento della quota associativa.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentate da	
	minori, le stesse dovranno essere controfirmate	
	dall'esercente la potestà.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Diret-	
	tivo comunica la decisione all'interessato entro 60	
	giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro ses-	
	santa giorni da tale comunicazione di rigetto, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo	
	restando il diritto di recesso.	
	Non è ammessa la categoria di soci temporanei.	
	La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e	
	non rimborsabile.	

	I soci cessano di appartenere all'Associazione per:	
	a) recesso volontario comunicato in forma scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) per mancato versamento della quota associativa per	
	l'anno in corso;	
	c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;	
	d) per persistenti violazioni degli obblighi statuta-	
	ri, accertati dal Consiglio Direttivo.	
	Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arre-	
	cante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricor-	
	so, entro trenta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddit-	
	torio, devono decidere in via definitiva sull'argomen-	
	to nella prima riunione convocata.	
	Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il lo-	
	ro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un	
	voto.	
	ART. 7	
	(Diritti e doveri degli associati)	
	I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
	· eleggere gli organi sociali e di essere eletti ne-	
	gli stessi;	
	· essere informati sulle attività dell'Associazione	
	e controllarne l'andamento;	
	· frequentare i locali dell'Associazione;	

	· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;	
	· prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;	
	· votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;	
	e il dovere di:	
	· rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	· svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	· versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.	
	ART. 8	
	(Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	· Assemblea dei soci;	

	· Consiglio Direttivo;	
	· Presidente;	
	· Organo di controllo (eventuale);	
	· Organo di revisione (eventuale).	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di	
	quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs.	
	117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può esse-	
	re attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-	
	tività prestata ai fini dello svolgimento della fun-	
	zione.	
	Le adunanze e le riunioni degli organi sociali colle-	
	giali possono avvenire in modalità telematica con mez-	
	zi di telecomunicazione che consentano al presidente	
	di accertare la regolarità della costituzione della	
	riunione, identificando quindi in modo certo i parte-	
	cipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di	
	constatare i risultati delle votazioni. Fondamentale è	
	il rispetto del principio di simultaneità per il qua-	
	le, a pena di invalidità della riunione, ogni parteci-	
	pante deve poter seguire in modo adeguato la discus-	
	sione, oltre che poter intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti e alla votazione. È compi-	

	to del Presidente verificare e garantire il pieno ri-	
	spetto del metodo collegiale e della parità di tratta-	
	mento secondo il principio di correttezza e di buona	
	fedele. Per garantire la parità di trattamento i docu-	
	menti da discutere nell'adunanza vengono messi a di-	
	sposizione nei giorni precedenti con modalità che ne	
	consentano la tempestiva visione e di cui viene dato	
	atto nella convocazione. L'eventuale involontaria so-	
	sensione del collegamento comporta la sospensione	
	della riunione sino al suo ripristino o il rinvio ad	
	altra data.	
	ART. 9	
	(L'Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti i soci.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associa-	
	zione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convo-	
	cata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'As-	
	sociazione o da chi ne fa le veci mediante avviso	
	scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza e contenente la data	
	della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del gior-	
	no e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o	
	informatica da divulgare al recapito risultante dal	

	libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella	
	sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno	
	un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo	
	ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le per-	
	sone.	
	È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e	
	straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazio-	
	ne o in via elettronica, purché sia possibile verifi-	
	care l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conser-	
	vato presso la sede dell'Associazione, in libera vi-	
	sione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello	
	statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordina-	
	ria in tutti gli altri casi.	
	ART. 10	
	(Compiti dell'Assemblea)	
	L'Assemblea deve:	
	· stabilire il numero dei componenti del Consiglio	
	Direttivo;	
	· nominare e revocare i componenti degli organi so-	

	ciali;	
	· nominare e revocare, quando previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	· approvare il bilancio;	
	· deliberare sulla responsabilità dei componenti de-	
	gli organi sociali e promuove azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	· deliberare sull'esclusione degli associati;	
	· deliberare sulle modificazioni dell'atto costitu-	
	tivo o dello statuto;	
	· approvare l'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari;	
	· deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione o la scissione dell'Associazione;	
	· deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua	
	competenza.	
	ART. 11	
	(Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in	
	prima convocazione con la presenza di almeno la metà	
	degli associati aventi diritto di voto, presenti in	
	proprio o per delega, e in seconda convocazione qua-	
	lunque sia il numero degli associati presenti, in pro-	
	prio o in delega.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei pre-	
	senti.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea	
	solo da altri associati, conferendo delega scritta.	
	Ciascun associato è portatore di un massimo di 3	
	(tre) deleghe.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o	
	per via elettronica, purchè sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli am-	
	ministratori non hanno diritto di voto.	
	ART. 12	
	(Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'As-	
	sociazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati	
	e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e	
	delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la	
	devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di	
	almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.	
	ART. 13	
	(Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera	
	in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dal-	

	la quale può essere revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Diret-	
	tivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di	
	pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associati-	
	vi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di	
	quest'organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sul-	
	la base delle linee approvate dall'assemblea;	
	- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale	
	bilancio sociale nei casi e con le modalità previste	
	al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea	
	per la previsione e la programmazione economica	
	dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli asso-	
	ciati;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le	
	attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immo-	
	bili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di com-	
	ponenti che va da 3 (tre) a 11 (undici) componenti	
	eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata	
	di anni 4 (quattro) e sono rieleggibili.	

	Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del	
	Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e	
	di decadenza. Al conflitto di interessi degli ammini-	
	stratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice ci-	
	vile.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in	
	cui è composto da soli tre membri esso è validamente	
	costituito e delibera quando sono presenti tutti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei pre-	
	senti.	
	ART. 14	
	(Il Presidente)	
	Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione	
	nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli at-	
	ti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i	
	propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Di-	
	rettivo e cessa per scadenza del mandato, per dimis-	
	sioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il	
	presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuo-	
	vo presidente e del Consiglio Direttivo.	

	Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Con-	
	siglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione	
	sulla base delle direttive di tali organi, riferendo	
	al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni	
	sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 15	
	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, monocratico o collegiale (in	
	tal caso formato da tre elementi), è nominato nei casi	
	previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi	
	dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere	
	un revisore contabile iscritto al relativo registro e,	
	nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto	
	requisito deve essere posseduto da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'organo di controllo:	
	· vigila sull'osservanza della legge, dello statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	· vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	

	· esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale;	
	· attesta che il bilancio sociale sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14	
	del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli	
	esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 16	
	(Organo di Revisione legale dei conti)	
	È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs.	
	117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto	
	al relativo registro.	
	ART. 17	
	(Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	· quote associative;	
	· contributi pubblici e privati;	
	· donazioni e lasciti testamentari;	
	· rendite patrimoniali;	

	· proventi da attività diverse di cui all'art. 6	
	D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e stru-	
	mentali;	
	· proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7	
	D.Lgs. 117/2017;	
	· rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 com-	
	ma 1 del D.Lgs. 117/2017;	
	· ogni altra entrata o provento compatibile con le	
	finalità dell'associazione e riconducibile alle dispo-	
	sizioni del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 18	
	(I beni)	
	I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mo-	
	bili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i	
	beni mobili registrati possono essere acquistati	
	dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni im-	
	mobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili	
	che sono collocati nella sede dell'Associazione sono	
	elencati nell'inventario, che è depositato presso la	
	sede dell'Associazione e può essere consultato dagli	
	associati.	
	ART. 19	
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di u-	
	tilizzo del patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in	

	modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fon-	
	di, riserve o capitale a fondatori, associati, lavora-	
	tori e collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	nenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o	
	di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del	
	D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il pa-	
	trimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale.	
	ART. 20	
	(Bilancio di esercizio)	
	I documenti di bilancio dell'Associazione, o del ren-	
	diconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono	
	annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o,	
	in alternativa da altra data non coincidente con l'an-	
	no solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e	
	87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di at-	
	tuazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e	
	viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il con-	
	suntivo.	

	ART. 21	
	(Bilancio sociale)	
	È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 22	
	(Le convenzioni)	
	Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni	
	pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono	
	deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina	
	anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal	
	presidente dell'Associazione, quale suo legale rappre-	
	sentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso	
	la sede dell'Associazione.	
	ART. 23	
	(Personale retribuito)	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di	
	altra natura anche dei propri associati, fatto comun-	
	que salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento	
	dell'attività di interesse generale o al perseguimento	
	delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori	
	impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli	
	associati.	

	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retri-	
	buito sono disciplinati dalla legge e da apposito re-	
	golamento adottato dall'Associazione.	
	ART. 24	
	(Libri sociali obbligatori)	
	L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del-	
	le assemblee, in cui devono essere trascritti anche i	
	verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di e-	
	ventuali altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma,	
	sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di	
	cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cu-	
	ra dell'organo a cui si riferiscono.	
	ART. 25	
	(Responsabilità ed assicurazione degli associati)	
	Gli associati che prestano attività di volontariato	
	sono assicurati per malattie, infortunio e per la re-	
	sponsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.	
	18 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 26	
	(Devoluzione del patrimonio)	

	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio	
	residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta	
	dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo	
	quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.	
	In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il pare-	
	re dello stesso ai fini della devoluzione del patrimo-	
	nio.	
	Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed	
	iscritta nel registro delle imprese può costituire uno	
	o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai	
	sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e se-	
	guenti del Codice civile.	
	ART. 27	
	(Disposizioni finali)	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa	
	richiamo alle normative vigenti in materia ed ai	
	principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo sta-	
	tuto è valutato secondo le regole di interpretazione	
	dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12	
	delle preleggi al Codice civile.	
	F.to: Giulio Girardi	
	F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)	